



**Accademia
di Belle Arti
di Foggia**

Corso Garibaldi, 35 - 71121 Foggia
Tel.0881/726301, fax.0881/709072
PEC: abafg@argopec.it
SITO WEB: abafg.it
C.F.80003160712

D.D. n. 23 del 17/02/2025

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DOCENTE DI
PRIMA FASCIA RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI
DALL'ART. 59, COMMA 9-TER, DEL D.L. N. 73/2021
ABAV11 – DECORAZIONE.**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, in particolare l'art. 554;

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/2/1994 n. 174 “*Regolamento recante le norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO** il Decreto Legge 9 novembre della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento*”;

- VISTO** il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “*Codice dell'ordinamento militare*”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;
- VISTO** l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del MUR 24/06/06/2024 n. 9114, che ripartisce le facoltà assunzionali tra le istituzioni AFAM ed assegna all'Accademia di Belle Arti di Foggia n. 2 facoltà assunzionali;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone,*

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante *“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”*;

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”*;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508”* e i relativi decreti attuativi;

- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di I livello delle Accademie di Belle Arti e le corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-*bis*, comma 3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTO** il Decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che *"....., le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami,....."*
- VISTO** l'art. 59, comma 9-ter del D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con mod. dalla L. 23/07/2021 n. 106, come introdotto dall'art. 11 del D.L. 13/06/2023 n. 69 conv. con mod. dalla L. 10/08/2023 n. 103 che prevede procedure di reclutamento straordinario di personale docente delle Istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della L. 21/12/1999, n. 508, a valere sui posti

che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del D.L.30/04/2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/06/2022 n. 79;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

CONSIDERATO l'esaurimento delle graduatorie nazionali in riferimento alla cattedra vacante relativa al settore artistico – disciplinare oggetto del presente bando, così come risulta dalla Nota MUR – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore – prot. 8301 del 07/06/2024;

VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale del 16 febbraio 2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), dell'11 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005), del 4 agosto 2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009), del 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile 2018 e del 18 gennaio 2024 (triennio 2019/2021);

CONSIDERATO che, per l'A.A. 2024/2025, il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato rimane disciplinato dall'art. 6, comma 4-ter del D.L. n. 198/2022 – in combinato disposto con l'art. 59, comma 9-ter del D.L. n. 73/2021, come introdotto dall'art. 11 del D.L. n. 69/2023 – in quanto il D.P.R. 24 aprile 2024 n. 83, recante il nuovo Regolamento in materia di reclutamento del personale AFAM, si applica a partire dall'A.A. 2025/2026;

VISTA la nota MUR prot. n. 9115 del 25 giugno 2024 "*Reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2024/2025*" in particolare la fase Procedure ex art. 59 DL 73/2021 ("*Concorsi riservati*");

VISTO il D.D.G. del MUR prot. 8218 del 06/06/2024 che ha fissato in euro dieci il contributo di partecipazione alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 59, comma 9-ter, del D.L. 25/03/2021 n. 73 come introdotto dall'art. 11, comma 3-bis, del D.L. 13/06/2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/08/2023 n. 103;

VERIFICATO che nella dotazione organica del personale docente il posto risulta ad oggi vacante;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 88 del 16/10/2024 concernente l'utilizzo delle facoltà assunzionali assegnate dal Ministero per il reclutamento, con contratto a tempo indeterminato, di n.1 posto vacante di Decorazione (ABAV11) da effettuare mediante concorso riservato ai sensi dell'art. 59, comma 9-ter del D.L. 25/05/2021 n. 73;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n.8 del 08/02/2025 che approva il Bando per la procedura di reclutamento per ABAV11 - Decorazione;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezione pubblica per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180 in quanto compatibili con l'art. 59, comma 9-ter del D.L. n. 73/2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 708 del 24/11/2003 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Foggia e ss.mm.ii. adottate con Decreti Presidenziali.

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare	Declaratoria	Campi disciplinari
ABAV11	Decorazione	Il contenuto disciplinare comprende le attività teorico-pratiche, riconducibili al concetto base di Decorazione, nel quale è compreso l'insieme degli approfondimenti che vanno dalla conoscenza dei materiali dell'arte sino all'esecuzione dell'opera. Il concetto è esteso alle opere d'arte in rapporto con l'architettura, con l'ambiente e l'arredo. Nel settore sono comprese le convergenze multidisciplinari che vanno dal progetto, al disegno, alla pittura sino alle realizzazioni plastiche. La disciplina è oggetto di analisi teorica e di esperienze pratiche in cui l'attività di laboratorio è inscindibile dall'ipotesi progettuale, con finalità formative, professionalizzanti ed espressive autonome. L'attività di formazione, ricerca e produzione prevede sia l'uso delle tecniche legate agli strumenti e ai materiali della tradizione sia quelli delle nuove tecnologie.	- Decorazione - Metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea

- La sede di servizio del posto messo a concorso di cui al comma 1 è presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia;
2. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

Art. 2

Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-*bis*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) età non inferiore ad anni 18 (diciotto) e non superiore al limite di età previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della Legge 104/1992; l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti, ai sensi della normativa vigente;
 - e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'art. 56 commi 5 e 6 del CCNL del 16.02.2005 o nelle corrispondenti sanzioni previste dal precorso ordinamento;
 - g) non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;
 - h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
 - i) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati;
 - j) solo per i candidati di sesso maschile: regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva ovvero non essere tenuti all'assolvimento di tale obbligo a seguito dell'entrata in vigore della Legge di sospensione del servizio militare obbligatorio.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - k) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - l) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (certificazione non inferiore a B2); durante la prova orale il candidato dovrà essere in grado di comprendere correttamente i quesiti e sostenere il colloquio in modo chiaro e comprensibile;

- m) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
- a) avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 (1° novembre 2016) e fino all'anno accademico 2023/2024 (31 ottobre 2024) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni Afam nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o presso istituzioni europee di pari livello. Tale servizio deve essere stato svolto per almeno un anno accademico, nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art.1 del presente bando e presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia.
- b) il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).
4. I titoli di servizio indicati quale requisito specifico di ammissione alla procedura selettiva potranno essere indicati anche per le valutazioni di cui al successivo art. 8.
I requisiti previsti nel presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31/10/2024, per cui non sono conteggiabili i giorni di contratto successivi a tale data.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio (computando anche esami e diplomi) con contratto a tempo determinato o con contratto ex art. 273 del D. Lgs. 297/1994, nell'ambito dello stesso anno accademico.
Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
 - f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando;
7. soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione o abbiano già partecipato ad altri analoghi "concorsi riservati" banditi da altre Istituzioni Afam.
8. Ciascun candidato può partecipare a un solo concorso riservato, in un'unica Istituzione.
La partecipazione a più concorsi riservati è causa di decadenza, per violazione di legge, da tutti i concorsi riservati.
9. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Accademia di Belle Arti di Foggia si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti o di coloro che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le funzioni del profilo della presente selezione, nonché del tipo e della gravità del reato commesso.

Art. 3

Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
 - b) Prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).
3. Accedono alla prova d'esame i candidati che hanno conseguito una votazione pari o superiore a 18/30 nella valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 2, lett. a).
La prova d'esame per essere valida deve ottenere un punteggio pari o superiore a 42/70 punti di cui al comma 2 lett. b).

4. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte del candidato vincitore, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
5. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente per via telematica dal sito Internet **inPA**, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/> **entro le ore 14:00 del 10 marzo 2025**. Il bando sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Foggia e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diverse da quella sopra indicata, non saranno prese in considerazione e i candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva.
2. La domanda deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 1.
3. Nel modulo elettronico di presentazione della domanda devono essere riportati:
 - a) nome e cognome;
 - b) sesso;
 - c) data e luogo di nascita;
 - d) nazionalità;
 - e) codice fiscale;
 - f) residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) i recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a);
 - i) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato);
 - j) di godere dei diritti civili e politici;
 - k) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;

- l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - m) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - n) di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - o) di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle Istituzioni statali dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di cui alla L. 508/1999;
 - p) di non aver presentato domanda di partecipazione o di non aver già partecipato ad altri analoghi "concorsi riservati" banditi da altre Istituzioni AFAM;
 - q) di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza di presentazione della domanda.
4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo abafg@argopec.it . L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
5. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica sul sito internet <https://www.inpa.gov.it/> previa autenticazione con credenziali SPID, CIE o CNS.
Eventuali domande lasciate in "bozza" e non presentate definitivamente sulla piattaforma inPA, non saranno prese in considerazione. In caso di invio di più domande si terrà conto esclusivamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi revocate le precedenti.
Per informazioni di natura amministrativa si riporta il seguente contatto: protocollo@abafg.it
In ogni caso di malfunzionamento parziale o totale della piattaforma che ne impedisca l'utilizzazione, il termine di scadenza per la presentazione della domanda sarà prorogato per un numero di giorni corrispondente a quello della durata del malfunzionamento.
6. La documentazione comprovante i requisiti di partecipazione, i titoli ai fini dell'attribuzione del punteggio e gli eventuali titoli di riserva, precedenza e/o preferenza dovrà essere esibita o consegnata solo a seguito di richiesta della Commissione o del Responsabile del procedimento ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta a pena di esclusione dalla procedura. L'Accademia di Belle Arti di Foggia si riserva la possibilità di regolarizzare antecedentemente allo svolgimento della prova concorsuale le domande recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

7. Ai fini della partecipazione al bando, il candidato è tenuto al versamento di un contributo di partecipazione alla procedura di €10,00 (dieci/00) da effettuare su circuito pagoPA entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, tramite il seguente link: <https://tinyurl.com/pagopa-abafoggia> (codice tributo "Incasso quote") con la seguente causale "Contributo concorso D.L. n. 73/2021 art. 49, comma 9-ter - ABAV11-Decorazione", e ad allegare la ricevuta di pagamento. Il mancato pagamento del contributo costituisce causa d'irricevibilità della domanda.
8. La responsabile del procedimento amministrativo per la fase istruttoria e per quanto concerne le ulteriori fasi, ad eccezione di quelle di competenza della Commissione giudicatrice, è la dott.ssa Savina Vitale, funzionaria dell'Accademia di Belle Arti di Foggia (savina.vitale@abafg.it)

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali che devono essere posseduti entro la data del 31/10/2024.
2. I titoli di servizio possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
3. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
4. I titoli relativi alla preferenza o precedenza nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. I titoli preferenziali sono elencati nell'allegato A.
5. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero da un'Istituzione di Alta Formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda.
6. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda devono

essere allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. Sono inammissibili e comportano, pertanto, l'esclusione dalla procedura, le domande che:
 - a) siano state presentate oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4, incomplete o con modalità diverse da quella telematica.
2. Sono esclusi/e dalla selezione i/le candidati/e che:
 - a) risultino privi/e dei requisiti minimi di ammissione richiesti di cui al precedente art. 2 o abbiano effettuato dichiarazioni mendaci;
 - b) non si presentino a tutte le prove previste, per qualunque causa, o si presentino in ritardo, o siano privi/e del documento di riconoscimento in corso di validità.

L'Amministrazione può disporre, in qualsiasi fase della procedura, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato, dandone comunicazione telematicamente al/candidato/a interessato/a mezzo PEC.

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti/e i/le candidati/e sono ammessi/e a partecipare con riserva alla selezione.

Art. 7

Commissione Esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Foggia, è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso l'Accademia di Belle Arti Foggia, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la Commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/23, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.

3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da Istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede dell'Accademia di Belle Arti Foggia, C.so Garibaldi n. 35 – 71121 Foggia, e con modalità telematiche. La data, orario e/o link di collegamento, verranno successivamente pubblicati con valore di notifica, sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Foggia <https://www.abafg.it/> .
La seduta pubblica sarà presieduta dalla responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 8, che si avvarrà del supporto del personale dell'Accademia di Belle Arti. Laddove data, orario e/o link di collegamento dovessero subire variazioni, le stesse verranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti Foggia con valore di notifica.
5. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
6. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della Commissione i componenti delle RSU dell'Istituzione che bandisce il concorso.
7. La Commissione è nominata con decreto del Direttore e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Foggia e sul portale dei concorsi AFAM.
8. Le eventuali dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore.
9. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si dovrà procedere alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro una lista di sei nominativi con le medesime caratteristiche

e modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, quest'ultimo nominerà un nuovo docente al suo posto.

10. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
11. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.
12. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Foggia ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 8, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
13. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'Istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
14. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia di Belle Arti ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 (1° novembre 2016) e fino alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, svolti presso le istituzioni AFAM nei corsi	4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12
---	--

previsti dall'articolo 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	
---	--

- Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, tabella A, del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio (computando anche esami e diplomi) con incarico a tempo determinato, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi

di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

- Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla Tabella A del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte **almeno 125 ore di insegnamento**, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

Si specifica che ciascun anno accademico non può essere valutato con più di 4 punti.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00

Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva);

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	
<p>1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.</p>	<p>1,5 punti per ogni titolo</p>
<p>2) Per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.</p>	<p>3 punti per ogni dottorato</p>
<p>3) Per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o</p>	<p>1 punto per ogni titolo</p>

<p>perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.</p>	
--	--

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

<p>B2 - Attività didattica ulteriore a quella valutata nella TABELLA A*</p>	<p>Max 3 punti</p>
--	--------------------

* Il servizio prestato verrà valutato alla data del 31/10/2024i come previsto all'art. 5, comma 1.

- Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B2 "Attività didattica ulteriore a quella valutata nella TABELLA A)", per anno accademico si considera l'aver svolto **almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione** di cui all'art. 273 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico.

Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

- Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B "Attività didattica ulteriore a quella valutata nella TABELLA A, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte **almeno 125 ore di insegnamento**, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla TABELLA B2 avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

<p>Servizio prestato presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. <u>Servizio prestato, per discipline afferenti al bando</u>, presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>
--

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Servizio prestato, per discipline non afferenti al bando, presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
.	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;

- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva);
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva).

B3 - Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali	Fino ad un massimo di punti 18 punti
<ul style="list-style-type: none"> - Esposizioni (personali e collettive) di rilevanza (in particolare se internazionale e nazionale), presso musei, fondazioni, enti pubblici, gallerie e relative pubblicazioni con codice ISBN; - Conseguimento di premi e riconoscimenti; esperienze di direzione artistica, in particolare se di rilevanza internazionale e nazionale; - Pubblicazioni (monografiche e collettive) editate da case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; - Saggi e articoli editi presso riviste, collane o altre pubblicazioni editate con l'attribuzione del codice ISBN; partecipazione a comitati editoriali; - Curatela di esposizioni e manifestazioni internazionali e nazionali (monografiche o collettive) con relativa pubblicazione e codice ISBN; curatela di esposizioni presso gallerie e spazi pubblici, con relativa pubblicazione e codice ISBN; - Curatela di convegni, conferenze, seminari, workshop con relative pubblicazioni e codice ISBN; partecipazione a convegni, conferenze, seminari, workshop in qualità di relatore con relativa pubblicazione e codice ISBN; 	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

<ul style="list-style-type: none">- Attività di regia, progettazione, realizzazione di scenografie e spettacoli teatrali presso Enti e istituzioni pubbliche nonché private con relativa documentazione;- Produzione di trasmissioni televisive; di film, documentari, video; progettazione e realizzazione di interventi e installazioni audiovideo;- Progettazione di studi e campagne di comunicazione, con documentazione inerente le attività svolte; progetti di design del prodotto con documentazione relativa;- Ulteriore esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	
---	--

La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all’art. 7, previa predeterminazione dei relativi criteri, considerando l’importanza del contesto performativo nel quale l’evento si è svolto.

Art. 9

Prove d’esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:
 - a) una prova pratica scritta o scritto-grafica (da scegliere)
 - b) una prova didattica a carattere teorico.

La prima prova pratica è volta all’accertamento delle competenze del candidata/o in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico disciplinare oggetto di selezione della conoscenza e della preparazione del candidato. La prova o grafica o scritta ha una durata di 240 minuti, in base ad un argomento sorteggiato seduta stante dalla Commissione. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.

La seconda prova didattica a carattere teorico è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche, presentando una lezione, in base ad un argomento elaborato dalla commissione sorteggiato da un candidato almeno 24 ore prima. La durata totale della prova è di massimo 45 minuti, di cui 30 minuti per la lezione e 15 minuti di un colloquio interdisciplinare con risposte a domande.

2. In entrambe le prove il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti, ognuna delle prove si intende superata con un **punteggio minimo di 21/35**. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.
3. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti e il **punteggio minimo è di 42/70**.
4. Per ciascuna prova d'esame di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.
5. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che otterranno un **punteggio totale non inferiore a 60/100** (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli e almeno 21/35 in ciascuna delle prove d'esame.
6. Con successivo decreto verrà pubblicato il diario delle prove d'esame con valore di notifica, sul sito istituzionale e su piattaforma InPA. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
7. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata
8. alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo abafg@argopec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
9. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.
10. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La Commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Foggia verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria dato dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli

artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Il Direttore dell'Accademia di Belle Arti, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio. Detto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti Foggia e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Amministrazione e su piattaforma InPA con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali.
L'istanza dovrà essere presentata all'indirizzo PEC abafg@argopec.it.
5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti Foggia e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 11

Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di

irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato all'avente titolo sarà notificato tramite PEC all'indirizzo di posta certificata fornito dal candidato entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo. Da tale comunicazione decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia all'incarico. La rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Foggia a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato della propria casella di posta certificata esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Gli avvisi e le comunicazioni inviati via PEC hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei docenti inclusi in graduatoria e interpellati nell'elenco idonei.
7. La mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato entro i termini sopra indicati, in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

Art. 12 **Ricorsi**

Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione, con riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. e al Regolamento UE 679/2016, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali, per l'espletamento della presente procedura e per l'eventuale assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la riservatezza e la dignità dei candidati, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, trasparenza, necessità e pertinenza.

I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta) sia, eventualmente, con modalità tradizionali.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e per la valutazione dei requisiti di partecipazione nonché ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l'espletamento della procedura.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento UE GDPR 2016/679, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Accademia di Belle Arti di Foggia, con sede legale in Corso Garibaldi n. 35 Foggia, tel: 0881/726301 – PEC abafg@argopec.it

Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nella I piattaforma inPA e nel Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Foggia. Oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante della privacy: <https://www.garanteprivacy.it> nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Art. 14

Norme finali

1. L'allegato al presente decreto costituisce parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it>).

3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti Foggia e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti Foggia con valore di notifica.
5. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il Direttore

Allegato A: titoli di preferenza e di precedenza.

ALLEGATO A - Preferenze e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 modificato dal D.P.R. n. 82/2023, a parità di titoli e di merito, sono preferiti:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) i coniugati o non coniugati, relativamente al numero dei figli a carico;
 - f) gli invalidi e mutilati civili che non rientrano nel punto b);
 - g) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

- h) chi abbia svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo;
- i) coloro che risultino aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo;
- j) coloro che risultino titolari o abbiano svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi Spa;
- k) chi appartiene al genere meno rappresentato nell'Amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre ;
- l) coloro che abbiano la minore età anagrafica.